



COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO

Provincia di Varese

PRO MEMORIA



Quali sono i principali adempimenti che debbo compiere con l'Ufficio Tributi?

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.

DA CHI E' DOVUTA: l'imposta è dovuta dal proprietario di immobili (fabbricato, area fabbricabile) o dal titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi o dal locatario del contratto di leasing avente per oggetto immobili. L'ICI pertanto non è dovuta da chi detiene un immobile a seguito di contratto di locazione.

L'I.C.I. PER L'ANNO 2011: L'aliquota unica per tutti gli immobili è del 5,20 per mille. Con il D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 24/7/2008 n. 126, è stata disposta l'esenzione del pagamento dell'ICI della prima casa. L'esenzione viene riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. Sono esenti dal pagamento dell'ICI anche le pertinenze dell'abitazione principale ovvero i box, garage, posti auto e le cantine (categorie catastali C/2, C/6 e C/7). Per la definizione di abitazione principale si fa riferimento all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 504/1992 il quale stabilisce che "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale" e che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 173, lettera b) della Legge n. 296 del 27/12/2006, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica. Si considera altresì abitazione principale, così come previsto dal vigente Regolamento comunale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

AREE FABBRICABILI: con deliberazione consiliare n. 8 del 12 marzo 2010 sono stati approvati i valori venali al mq. delle aree, validi anche ai fini del versamento I.C.I.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA: l'imposta deve essere pagata in ACCONTO o CON UNICO VERSAMENTO entro il 16 GIUGNO 2011, mentre l'eventuale SALDO deve essere pagato entro il 16 DICEMBRE 2011. Il versamento può essere effettuato con il modello di versamento in c/c postale intestato a COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO ICI su c/c postale n. 8035119, utilizzando gli appositi bollettini messi a disposizione dall'Ufficio Tributi, oppure con MODELLO F24. L'importo del versamento deve essere ARROTONDATO all'euro PER DIFETTO se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure PER ECCESSO se superiore a detto importo.

DENUNCIA I.C.I.: Dall'anno 2008, in ottemperanza dell'art. 57, comma 53 del Decreto Legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 e dal relativo provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 18/12/2007, è stato soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI (variazioni anno 2007). Questo esonero deve intendersi comunque "parziale"; infatti rimane l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI in casi particolari, quali:

- le variazioni che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare;
- le variazioni delle caratteristiche degli immobili quali ad esempio, la variazione di destinazione di unità adibita ad abitazione principale, la variazione di valore delle aree edificabili, la richiesta di riduzione d'imposta per fabbricati inagibili, il terreno agricolo che diventa area edificabile, l'area edificabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato;
- il fabbricato che perde o acquista i requisiti di ruralità.

La dichiarazione ai fini I.C.I. deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione sui redditi.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)

DA CHI E' DOVUTA: il pagamento della tassa è dovuto da chi occupa o detiene locali ed aree scoperte esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti.

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE:

Denuncia iniziale

Interessa a chi non è già iscritto a ruolo e inizia una occupazione o detenzione. E' obbligatoria.

Scadenza: entro il 20 gennaio successivo all'inizio occupazione o detenzione. Un'occupazione iniziata tra il 21 gennaio 2011 e il 20 gennaio 2012 va denunciata entro il 20 gennaio 2012 per non incorrere in sanzioni. La denuncia è valida anche per gli anni successivi, se non cambiano le condizioni di tassabilità.

Denuncia di variazione

Interessa a chi è già a ruolo per la TARSU (vale a dire ha in precedenza già fatto la denuncia iniziale) e quando cambiano le condizioni di tassabilità o comunque in caso di variazioni che influiscano sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. Es. passaggio da una abitazione ad un'altra, occupazione di ulteriori locali, perdita e/o acquisizione del diritto ad una agevolazione, cambio destinazione d'uso dei locali.

Denuncia di cessazione

Interessa a chi è già a ruolo TARSU e cessa le occupazioni e detenzioni comprese nel territorio comunale.

Non è obbligatoria, ma è un onere per la cancellazione dai ruoli e per l'eventuale rimborso del tributo non dovuto. Dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è presentata, se effettuata nell'anno in cui è intervenuta la cessazione. Se la denuncia è presentata nell'anno seguente o seguenti, non si ha diritto ad alcun rimborso relativo all'anno di effettiva cessazione e potrà essere rimborsato quanto pagato per gli anni seguenti se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione tardiva, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante. A tal proposito la denuncia di cessazione tardiva deve essere corredata da uno di questi documenti: copia del contratto di compravendita, disdetta del contratto di affitto, provvedimento di esecuzione di sfratto, ultime bollette pagate per energia elettrica e gas metano dalle quali si evince la chiusura del contratto.

PAGAMENTO: l'avviso per il versamento verrà recapitato a domicilio tramite il servizio postale. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o in n. 3 rate alle scadenze indicate nei bollettini ricevuti.

RIDUZIONE DELLA TASSA: il vigente Regolamento prevede diverse tipologie di riduzione della tariffa relativa alla tassa, che sono meglio descritte nel modello di denuncia di inizio occupazione/detenzione e che possono essere richieste all'Ufficio Tributi.

ACQUEDOTTO

ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE: qualora il contribuente occupa o detiene un appartamento ubicato in un condominio ove esiste un contatore unico e generale per tutte le unità immobiliari, non dovrà comunicare nulla. Qualora, invece, nell'immobile è installato un contatore che serve unicamente quell'immobile, dovrà essere presentato un modulo da ritirare presso l'Ufficio Tributi, relativo alla volturazione dell'intestazione del contatore medesimo e che contiene i dati relativi al contatore, al soggetto cessante ed al soggetto subentrante nonché la lettura di inizio utenza per il soggetto subentrante.

PAGAMENTO: la fattura relativa al servizio idrico integrato viene recapitata a domicilio tramite il servizio postale e viene emessa due volte l'anno. Ogni fattura è relativa ad un semestre dell'anno, il primo ed il secondo ed il pagamento relativo può essere effettuato senza spese aggiuntive presso la locale tesoreria Banca Popolare di Sondrio. Se non si opta per questo tipo di pagamento, è accettato il classico pagamento tramite versamento su c/c postale n. 15798218 intestato a Comune di Cugliate Fabiasco-Servizio Tesoreria. Quando non viene effettuata la lettura da parte di personale incaricato dall'Ente, gli utenti trovano in allegato alla fattura un foglio colorato che serve per l'autolettura del contatore da effettuarsi nel periodo indicato e da riconsegnare agli Uffici Comunali. Si raccomanda vivamente la compilazione e relativa consegna di questo modulo.

L'Ufficio Tributi ringrazia anticipatamente per la collaborazione che verrà prestata e rimane a disposizione degli utenti telefonicamente al n. 0332/999728 oppure presso l'ufficio nelle seguenti giornate: da MARTEDI a VENERDI dalle ORE 10:00 alle ORE 12:30 ed il SABATO dalle ORE 10:00 alle ORE 12:00.